



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA

BANDO DEL 25.05.2020 “PROGETTI INTEGRATI INNOVATIVI PER LE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE”

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Titolo progetto: TERASIA- Transizione Energetica alle Rinnovabili Attraverso una Smartgrid Innovativa con Accumulo

Codice Unico di Progetto: - I63D22000020007

Beneficiario: Enel Produzione S.p.A

Importo aiuto: 1.295.000,00

Codice Concessione RNA-COR: 8598523

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 2 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021), convertito nella L. 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO l’art. 3 del citato decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021), convertito nella L. 22 aprile 2021, n. 55, che ha disposto il trasferimento delle funzioni, della dotazione organica e dei relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale della Direzione generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica del Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il DPCM del 29 luglio 2021, n. 128 “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica*”, pubblicato in GURI Serie Generale n. 228 del 23-09-2021;

VISTO il DPCM del 28 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20/12/2021 al numero 2999 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del richiamato decreto legge 22/2021, recante individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali che stabilisce termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021, n. 458 recante



“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica” – registrato dalla Corte dei conti in data 28/11/2021 al n. 3000;

VISTO in particolare l’articolo 15 del citato DPCM del 29 luglio 2021 n. 128 che individua le funzioni della Direzione Generale Incentivi Energia (di seguito anche Direzione IE);

VISTO l’articolo 16 del citato Decreto del 10 novembre 2021, n. 458 che stabilisce che la Direzione Generale Incentivi Energia (IE) esercita le competenze di cui all’articolo 15 del citato DPCM 29 luglio 2021 n. 128;

VISTO in particolare l’articolo 30 del citato DPCM del 29 luglio 2021, n. 128 che stabilisce che fino all’adozione del decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 2 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonché alla definizione dei relativi compiti e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali;

VISTO il DPCM del 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022 con il n. 228 con cui è stato conferito all’Ing. Mauro Mallone l’incarico di Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i, ed in particolare, l’articolo 41 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14.02.2017, destinato alla copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili;

VISTO in particolare l’art. 6 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14.02.2017 (*progetti integrati innovativi*) che promuove la realizzazione di progetti integrati, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico, che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale nelle isole minori non interconnesse;

VISTO l’Avviso pubblico “*Progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse*” (d’ora in avanti anche semplicemente “Bando Isole Minori” o “Bando”), adottato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.05.2020 in attuazione del citato art. 6 del D.M. del 14.02.2017, pubblicato sul sito Mise in data 28.10.2020 e in GURI - Serie generale - del 5.11.2020 n. 276;

VISTO il decreto del Direttore Generale della *Direzione Generale per l’Approvvigionamento, la Competitività e l’Efficienza Energetica (DGAECE)* del 21 gennaio 2022 di approvazione della graduatoria, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del MiTE (www.mite.gov.it);

VISTO in particolare che tra i progetti ammessi a finanziamento ricompresi nella citata graduatoria è presente il progetto denominato TERASIA - Transizione Energetica alle Rinnovabili Attraverso una Smartgrid Innovativa con Accumulo - presentato da Enel Produzione S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita, 125- 00198 Roma destinatario di un contributo concedibile pari a euro 1.295.000,00;

VISTO l’articolo 3 del citato decreto di approvazione della graduatoria, che disciplina le modalità di concessione del contributo e di trasmissione del relativo provvedimento e i successivi adempimenti a carico del beneficiario;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che fissa le norme sul procedimento amministrativo;



VISTO l'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che disciplina il fenomeno del c.d. "Pantouflage";

VISTO l'articolo 11 della legge 1 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che prevede che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

VISTO il CUP del progetto comunicato da Enel Produzione S.p.A. in data 28.01.2022;

VISTO il codice identificativo CAR - RNA n. 16120 attribuito all'Avviso pubblico "*Progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse*" a seguito della registrazione dello stesso Avviso da parte del MiTE – Dipartimento Energia – Direzione Generale Incentivi Energia sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA);

VISTO che il Dipartimento Energia- Direzione Generale Incentivi Energia (di seguito anche Direzione IE), in qualità di "Soggetto concedente", ha consultato il RNA sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario, estraendone la Visura Aiuti richiesta in data 08/03/2022 con codice VERCOR n. 17677108 e la Visura Deggendorf con codice VERCOR n. 17677138 del 08/03/2022 e che l'esito delle citate visure non ha evidenziato motivi ostativi alla concessione del contributo;

VISTO il "Codice Concessione RNA - COR" 8598523 attribuito all'aiuto individuale per il progetto con il CUP n I63D22000020007;

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di dover concedere a Enel Produzione S.p.A. per il progetto denominato TERASIA - Transizione Energetica alle Rinnovabili Attraverso una Smartgrid Innovativa con Accumulo, identificato con il CUP I63D22000020007 un contributo pari ad euro 1.295.000,00, a titolo di aiuto individuale, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento n. 651/2014;

Tutto ciò visto e ritenuto:

DECRETA

Articolo 1 (Concessione del contributo)

1. Il Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento Energia - Direzione Generale Incentivi Energia, concede a Enel Produzione S.p.A., (di seguito anche "beneficiario"), con sede in Viale Regina Margherita, 125- 00198 Roma, un contributo pari ad euro 1.295.000,00 a titolo di aiuto individuale in esenzione ai sensi dell'art. 41 del Regolamento UE 651/2014 per il progetto denominato TERASIA - Transizione Energetica alle Rinnovabili Attraverso una Smartgrid Innovativa con Accumulo e identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) n. I63D22000020007.
2. Il progetto, da considerarsi parte integrante del presente decreto, è individuato negli elaborati di cui agli allegati trasmessi unitamente alla domanda di agevolazione al MITE in data 25.06.2021 acquisita in data 25.06.2021 con il prot. n. 0020086.
3. Il contributo è finalizzato esclusivamente alla realizzazione del progetto come identificato al comma precedente.



4. I costi ammissibili sono quelli previsti dall'art. 5 del Bando.
5. Il contributo viene concesso a valere sulla componente UC4 delle tariffe elettriche, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del DM 14.02.2017.
6. Il contributo viene concesso sulla base delle dichiarazioni rese dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di finanziamento.
7. Restano salve ed impregiudicate le attività di controllo che la Direzione Incentivi Energia, si riserva di effettuare in ogni fase al fine di verificare il rispetto della normativa nazionale di riferimento nonché sugli aiuti di stato.
8. Il beneficiario rinuncia sin d'ora ad invocare in qualsivoglia sede nei confronti del MiTE il legittimo affidamento qualora, all'esito dell'accertamento dell'illegalità dell'aiuto per violazione della normativa sugli aiuti di stato, la Direzione Incentivi Energia dovesse procedere alla revoca del contributo.

Articolo 2 **(Modifiche, variazioni del progetto e proroghe)**

1. Le richieste di varianti al progetto approvato possono essere presentate dal soggetto beneficiario alla Direzione Incentivi Energia solo a fronte di cause impreviste e imprevedibili, quali intervenute esigenze tecniche/operative, anche conseguenti ad esigenze emerse nel corso di iter autorizzativi e/o a prescrizioni delle autorità competenti per il rilascio di nulla osta o autorizzazioni e/o ad eventuali modifiche o integrazioni normative e/o di mutamento del quadro regolatorio in materia, ivi inclusa la normativa in materia di appalti pubblici. Le varianti non devono comportare la riduzione degli obiettivi del progetto integrato approvato e la variazione della qualità del progetto. Le varianti approvate non possono comunque comportare un incremento del contributo riconosciuto, né un'estensione superiore a sei mesi del termine di cui all'articolo 3, comma 1 lettera k).
2. Ai fini della richiesta di variante, il soggetto beneficiario deve produrre apposita documentazione comprovante: a) le motivazioni di tali variazioni, con apposita relazione tecnica che chiarisca le cause impreviste o imprevedibili che ne hanno determinato la necessità; b) la descrizione delle variazioni tecniche ed economiche rispetto al progetto originario, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1; c) l'eventuale aggiornamento, ove previsto, dei titoli autorizzativi e condivisione delle variazioni da parte dell'amministrazione locale.
3. La Direzione IE, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di RSE e/o GSE per la verifica degli aspetti tecnico/economici delle varianti, approva o rigetta la richiesta di variante dandone informazione al soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla ricezione della stessa richiesta.
4. Il soggetto beneficiario può presentare alla Direzione IE un'eventuale richiesta motivata di proroga dei termini del progetto integrato approvato secondo le modalità di cui ai precedenti commi fermo restando il termine massimo di cui all'articolo 3, comma 1 lettera k).
5. Nei casi previsti dal comma 1 o d'ufficio, la Direzione IE si riserva di procedere alla modifica del presente provvedimento, per adeguarlo alle intervenute modifiche normative, comunicando a mezzo PEC le nuove condizioni per la concessione del contributo e,



successivamente, trasmettendo il provvedimento modificato al beneficiario, che avrà la facoltà di controfirmare per accettazione e trasmettere il documento alla Direzione IE a mezzo PEC entro 30 giorni o rinunciare al contributo con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 6, comma 3, del presente provvedimento di concessione.

6. In tutti i casi in cui il programma di investimenti subisca una diminuzione della spesa complessivamente prevista, l'importo del contributo concesso sarà rideterminato. In tal caso la Direzione IE comunicherà al beneficiario il nuovo ammontare del contributo, richiedendo, se del caso, al beneficiario medesimo, la restituzione della quota di contributo eventualmente già accreditata, a qualsiasi titolo, in eccedenza rispetto a tale nuovo ammontare secondo le modalità previste all'articolo 6 comma 4 del presente provvedimento.
7. Qualsiasi rimodulazione del quadro economico del progetto approvato, anche laddove non connessa ad una variante ai sensi di quanto disposto al precedente comma 1 dovrà essere comunque comunicata alla Direzione IE a mezzo PEC.

Articolo 3 **(Obblighi del beneficiario)**

1. Il beneficiario è tenuto a:
 - a) trasmettere alla Direzione IE all'indirizzo PEC: isole.minori@pec.mise.gov.it, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del Bando Isole Minori, il presente provvedimento di concessione sottoscritto con firma digitale dal beneficiario in persona del legale rappresentante pro tempore o altro soggetto munito di apposita procura o delega entro 30 giorni dalla ricezione della PEC dello stesso provvedimento inviata da parte della Direzione IE;
 - b) trasmettere alla Direzione IE, unitamente al presente provvedimento controfirmato con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma, la documentazione comprovante i poteri di sottoscrizione e di rappresentanza e una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., che attesti l'insussistenza della fattispecie prevista dall'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in materia di c.d. "Pantouflage";
 - c) rispettare nel corso della procedura di appalto, nonché nelle fasi di stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti, tutte le norme, nazionali e comunitarie, di qualsivoglia rango, anche regolamentare, di volta in volta applicabili al beneficiario;
 - d) garantire e comunicare alla Direzione IE che l'eventuale cumulo del contributo ricevuto a valere sul Bando del 25.05.2020 con altri finanziamenti derivanti da fondi e progetti europei e con altri contributi gestiti dalle regioni o dai comuni, non superi l'80% della spesa ammissibile consuntivata;
 - e) sostenere i costi in conformità alle norme nazionali di riferimento sulla base di fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, redatti conformemente alla normativa civilistica e fiscale e conformemente alla normativa nazionale relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - f) capitalizzare e far figurare i costi nell'attivo dell'impresa per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI;



- g) dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto ammesso a contributo;
- h) garantire che le spese oggetto di agevolazione non fruiscono e non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario e/o nazionale;
- i) rendicontare le spese sostenute, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale così come richiamata nel presente provvedimento e sulla base di successive indicazioni riportanti modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute che verranno comunicate al beneficiario;
- j) avviare l'intervento successivamente alla domanda di contributo e in ogni caso non oltre i sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e comunicare la data di avvio dell'intervento alla Direzione IE entro 30 giorni dalla stessa data di avvio;
- k) ultimare e mettere in funzione l'intervento finanziato entro 30 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria; detto termine può essere prorogato per non più di 6 mesi per cause non imputabili al beneficiario o in caso di varianti approvate ai sensi dell'art. 2 del presente provvedimento, previa richiesta motivata da trasmettersi a mezzo PEC corredata da idonea documentazione;
- l) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e s.m.i.. Il beneficiario è tenuto a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125- quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
- m) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, chiarimenti, dati, rapporti periodici ed integrazioni disposte dalla Direzione IE ;
- n) assicurare che le spese finanziate con il presente provvedimento non vengano incluse nella remunerazione in tariffa;
- o) consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Direzione Incentivi Energia, nonché dai competenti organismi statali competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
- p) attuare il progetto nel rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- q) impegnarsi, a partire dalla data di pagamento del saldo, per i 5 anni successivi, ovvero per i 3 anni successivi nel caso di PMI, a non cedere ad altri soggetti la proprietà dell'infrastruttura agevolata, a non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva, a non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione agevolata con il risultato di comprometterne gli obiettivi



- originari;
- r) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo dell'aiuto. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
 - s) informare tempestivamente e tenere costantemente aggiornata la Direzione IE di eventuali procedimenti giudiziari di qualsiasi natura instauratisi innanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria nazionale o comunitaria in relazione all'aggiudicazione, stipulazione e/o esecuzione dei contratti e/o realizzazione dell'intervento, in ogni fase, stato e grado degli stessi, ivi compresa la eventuale fase cautelare, fornendo, a tal fine, le relative informazioni corredate dalla documentazione a supporto. Quanto precede, fermo restando che gli atti e i provvedimenti giurisdizionali dovranno essere trasmessi in copia alla Direzione IE entro 30 (trenta) giorni dalla notifica al beneficiario;
 - t) trasmettere con la massima sollecitudine alla Direzione IE, in caso di operazioni di natura straordinaria che comportino la modifica dell'assetto societario del beneficiario (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione, scissione, affitto e/o cessione di ramo d'azienda), copia dell'atto relativo all'operazione societaria di cui trattasi. Quanto precede, restando inteso che il nuovo soggetto, se del caso, risultante all'esito della stessa operazione societaria, ancorché subentrato in virtù e per effetto di detta operazione nei rapporti attivi e passivi facenti capo al beneficiario, è tenuto a rilasciare tempestivamente alla Direzione IE apposita dichiarazione attestante la conferma circa l'impegno a rispettare tutte le obbligazioni previste in capo al beneficiario ai sensi del presente decreto. In ogni caso la Direzione IE si riserva di verificare il possesso - con riferimento al nuovo soggetto - dei requisiti previsti dal "*Bando Isole Minori*" e dalla normativa nazionale e comunitaria vigente per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente provvedimento;
 - u) rispettare tutte le ulteriori prescrizioni previste dal Bando del 25.05.2020 ivi compreso quanto previsto all'articolo 12, comma 3, da disposizioni nazionali e comunitarie applicabili con riferimento alla ammissibilità, rendicontazione e certificazione delle spese finanziate in virtù e per effetto del presente decreto nonché la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 4

(Erogazione del contributo e rendicontazione delle spese)

1. Le agevolazioni sono erogate al soggetto beneficiario in non più di cinque quote definite in proporzione allo stato di avanzamento degli interventi. Le richieste di erogazione sono presentate al MITE – Direzione IE attraverso un apposito modulo/format, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto delegato munito dei relativi poteri di rappresentanza e sottoscrizione, corredate dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) del Bando del 25.05.2020, da una dichiarazione circa il rispetto di quanto previsto all'articolo 12



dello stesso bando e da una relazione sull'avanzamento di tutti gli interventi, inclusi quelli di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del Bando stesso, rispetto a quanto previsto dal progetto integrato ammesso a contributo. Con successivi atti verranno pubblicati e inoltrati ai beneficiari gli appositi format per le richieste di erogazione nonché ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute.

2. Le richieste sono trasmesse dal beneficiario alla Direzione IE tramite posta elettronica certificata all'indirizzo isole.minori@pec.mise.gov.it.
3. Il soggetto beneficiario, dopo l'accettazione del decreto di concessione, può richiedere un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso a fronte della presentazione del progetto definitivo degli interventi. L'anticipazione richiesta deve essere garantita per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31.12.2025 rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore di CSEA da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del Tasso Ufficiale di Riferimento vigente al momento dell'erogazione. Tale anticipazione deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione ai sensi dei successivi commi.
4. La procedura di erogazione dell'anticipazione prevede che la CSEA, dopo aver verificato l'esistenza, la congruità e la regolarità della fideiussione, effettui il pagamento e ne dia notizia al beneficiario e alla Direzione IE. L'anticipazione è recuperata in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL.
5. L'eventuale quota di anticipo erogata dovrà essere rendicontata per il suo intero importo al più tardi entro tre anni dall'erogazione della stessa.
6. Il soggetto beneficiario presenta il primo SAL, che non può essere inferiore al 20% delle spese ammissibili complessivamente approvate, entro il termine di 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente decreto di concessione.
7. I successivi SAL possono essere presentati nel momento in cui le attività da rendicontare raggiungono la percentuale minima del 20% del contributo concesso attraverso la presentazione della documentazione di cui al comma 1.
8. La rendicontazione finale, da presentare entro 180 giorni dalla data di completamento degli interventi, attraverso la documentazione di cui al comma 1, è riferita al complesso delle spese sostenute ed è accompagnata dalla relazione finale sugli interventi realizzati, sul raggiungimento degli obiettivi, sulle modalità di impiego dei sistemi implementati, anche ai fini della diffusione dei risultati.
9. Il saldo del contributo è corrisposto solo successivamente alla valutazione positiva della rendicontazione finale e previa esecuzione con esito positivo degli accertamenti di cui al successivo articolo 5. L'erogazione del saldo è subordinata alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del Bando.
10. La Direzione IE, anche avvalendosi della collaborazione di RSE/GSE, entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di erogazione regolari e complete, verifica



l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e esprime l'assenso all'erogazione da parte di CSEA delle quote di contribuzione richieste dal soggetto beneficiario o, se del caso, il rigetto della richiesta allo stesso soggetto beneficiario.

11. Le quote di contributo richiesto verranno erogate da CSEA entro 90 giorni dalla data di assenso espresso dalla Direzione IE.

Articolo 5 **(Verifiche in loco e monitoraggio)**

1. La Direzione IE, anche avvalendosi del supporto di RSE e/o GSE, e gli organi o autorità nazionali o comunitarie competenti, possono effettuare verifiche/sopralluoghi presso il beneficiario allo scopo di accertare la realizzazione fisica dell'intervento, la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa al Bando nonché alle eventuali varianti approvate, il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
2. Le spese relative ai sopralluoghi di cui al comma 1, finalizzate ad accertare la regolare e completa esecuzione delle opere, sono coperte mediante decurtazione del contributo del beneficiario nel limite massimo dello 0,5% e secondo le modalità individuate da Arera.
3. Resta ferma la facoltà, della Direzione IE di richiedere tramite posta elettronica certificata, di propria iniziativa o su istanza di organi o autorità nazionali e comunitarie, chiarimenti e informazioni in merito al progetto finanziato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste entro il termine di 30 giorni, la Direzione IE si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso.
4. Resta salva ed impregiudicata ogni e qualsiasi attività finalizzata a verificare - in ogni fase della procedura - il rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
5. Dalla data di entrata in esercizio delle opere e per un periodo non inferiore a 24 mesi il soggetto beneficiario trasmette trimestralmente alla Direzione IE i dati di esercizio con cadenza almeno oraria di:
 - generatori diesel;
 - impianti FER realizzati e eventuali sistemi di accumulo;
 - carico elettrico complessivo;
 - sistemi integrati nella rete elettrica (sistema idrico, trasporto elettrico, domanda modulabile).Inoltre, il soggetto beneficiario trasmette con la massima risoluzione temporale disponibile, i flussi di potenza attiva P e reattiva Q nelle linee, tensioni nei nodi e frequenza, nonché dei principali parametri di qualità della tensione quali, ad esempio, interruzioni, buchi di tensione e sovraelevazioni, THD, armoniche di tensione, flicker, sbilanciamenti.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, per 5 anni dall'entrata in esercizio delle opere, il soggetto beneficiario trasmette alla Direzione IE, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate a mezzo PEC, una relazione annuale che illustri gli effetti del progetto integrato in termini di mantenimento degli obiettivi, anche ai fini della diffusione dei risultati.
7. Per la verifica dei dati di monitoraggio la Direzione IE si avvale di RSE che li analizza e valuta l'efficacia del singolo progetto e la replicabilità dell'intervento.
8. I risultati delle analisi, di cui al comma precedente, possono essere oggetto di pubblicazione



ai fini di promuovere ulteriori interventi di integrazione delle FER nelle isole.

Articolo 6 (Revoca del contributo, decadenza e rinuncia del beneficiario)

1. La Direzione IE può procedere alla revoca totale o parziale del contributo concesso, in caso venga accertato - anche a seguito di audit, verifiche o controlli di autorità nazionali e/o comunitarie o verifiche effettuate della stessa Direzione IE:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni, degli obblighi e dei termini previsti a qualsiasi titolo dall'articolo 1, dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del presente decreto e dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile;
 - b) il mancato riscontro alle richieste previste all'articolo 5 del presente decreto;
 - c) il venir meno dei presupposti per la concessione del contributo quali, a mero titolo esemplificativo, i requisiti di ammissibilità relativi al soggetto proponente o la non congruenza con il progetto oggetto del decreto di concessione ed alla eventuale variante approvata;
 - d) che l'aiuto concesso, anche per cause non imputabili ad atti o comportamenti del beneficiario, è illegale in quanto non conforme alla normativa UE sugli aiuti di stato comunque applicabile.
2. La revoca del contributo e il contestuale disimpegno delle relative risorse è disposta con provvedimento della Direzione IE, notificato a mezzo PEC al beneficiario.
3. Il beneficiario può rinunciare al contributo dandone comunicazione alla Direzione IE, da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo isole.minori@pec.mise.gov.it, la rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del contributo, a partire dalla data della ricezione della comunicazione al protocollo della Direzione IE.
4. In tutti i casi di revoca, totale o parziale il beneficiario è tenuto a restituire al MITE Direzione IE le somme eventualmente già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati ai sensi della normativa vigente ;
5. In caso di rinuncia o decadenza del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire al MITE Direzione IE le somme eventualmente ricevute maggiorate dei soli interessi semplici, calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione.
6. Le modalità di restituzione, nei casi previsti dai commi precedenti, verranno all'uopo comunicate dalla Direzione IE al beneficiario contestualmente all'adozione del provvedimento che dispone la revoca totale o parziale del contributo, dichiara la decadenza dal contributo o prende atto della rinuncia al contributo stesso.
7. In caso di mancato rispetto del termine per l'invio del provvedimento di concessione controfirmato come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) e per effetto della presente disposizione, il beneficiario decadrà automaticamente dal contributo concesso e la Direzione IE trasmetterà apposito provvedimento di decadenza dal contributo e di contestuale disimpegno delle relative risorse.



Articolo 7 (Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento viene trasmesso a cura della Direzione IE del MITE all'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda di agevolazione.
2. Qualsiasi comunicazione o notifica dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) secondo le seguenti indicazioni:

Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Incentivi Energia - Via Molise, 2, 00187 – Roma

PEC: isole.minori@pec.mise.gov.it

Referente: Dott.ssa Emanuela Parrotta.

IL DIRETTORE GENERALE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi D.lgs. 7 marzo 2005, n. 2 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.

Documento sottoscritto con firma digitale in segno di integrale e incondizionata adesione a tutte le previsioni del decreto che precede:

Cognome e nome sottoscrittore:

Carica:

Allegato (poteri di firma)